

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1099

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIROVANO, PEDRAZZINI, AGONI,
BOLDI, BRIGNONE, CHINCARINI, FRANCO Paolo, MONTI,
MORO, PERUZZOTTI, TIRELLI e VANZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2002

Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosuffi-
cienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio

ONOREVOLI SENATORI. - La presente iniziativa parlamentare interviene a tutela e difesa degli anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, promuovendo un intervento innovativo per tale categoria di soggetti, i quali si vedono oggi per lo più trascurati dalla vigente legislazione nazionale e regionale preminentemente tesa ad offrire assistenza e solidarietà agli anziani non autosufficienti.

L'obiettivo è quello di sperimentare una struttura moderna e di avanguardia, sia come organizzazione e gestione sia come metodo di realizzazione, per quegli anziani che non obbligatoriamente necessitano di cure mediche e che in una simile struttura potrebbero trovare non solo assistenza sanitaria e sociale, ma anche tipologie abitative idonee alla terza età e qualità di vita adeguate alle proprie esigenze. La realizzazione del presente centro vorrebbe diventare un progetto pilota anche per altri comuni italiani e costituire un luogo di incontro sociale, culturale e ricreativo per il territorio comunale e provinciale, in collegamento con gli altri servizi sociali, culturali e sanitari del territorio.

L'iniziativa, già promossa dal comune di Caravaggio a livello locale, ha ottenuto un sostegno da parte dello Stato attraverso l'approvazione, durante la discussione al Senato della legge finanziaria 2002, di un apposito accantonamento di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 nei fondi speciali del Ministero dell'economia e delle finanze (si veda la seduta n. 72 del 15 novembre 2001).

Il presente disegno di legge ha lo scopo di rendere attuative tali risorse, autorizzando l'utilizzo dei fondi per la realizzazione del centro anziani e privilegiando l'utilizzo dello strumento innovativo del *project financing*. Per la realizzazione dell'opera si applica la normativa vigente in materia di opere pubbliche, fatta salva la possibilità dell'inserimento dell'opera stessa nella programmazione comunale, anche successivamente alla scadenza dei termini per l'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e rendendo flessibili le date per la presentazione delle proposte da parte dei promotori. Tali deroghe alla normativa attuale hanno solo lo scopo di abbreviare i tempi per la realizzazione dell'infrastruttura sociale e non incidono sulle modalità procedurali dello svolgimento della gara.

D'altra parte, la previsione della costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico per la realizzazione e gestione dell'opera intende salvaguardare le finalità sociali e il controllo pubblico dell'intervento.

Si auspica un sollecito esame del presente disegno di legge per permettere una celere realizzazione di tale intervento che avvii un modo innovativo per risolvere una serie di problemi sociali, legati all'assistenza dei soggetti anziani autosufficienti, ultimamente aggravati dall'incremento dell'incidenza del numero degli anziani sulla popolazione italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. È autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Caravaggio, in provincia di Bergamo, per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti nell'ambito del territorio comunale.

Art. 2.

(Procedure)

1. Il comune di Caravaggio, anche in difformità alla programmazione triennale di cui all'articolo 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero agli strumenti di programmazione formalmente approvati sulla base della normativa vigente, è autorizzato a procedere all'affidamento della realizzazione e gestione del centro anziani di cui all'articolo 1, applicando le procedure della finanza di progetto di cui agli articoli da 37-bis a 37-nonies della citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, per quanto compatibili con il presente articolo, ovvero le procedure di cui all'articolo 19, comma 2, della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, il comune di Caravaggio stabilisce la data per la presentazione delle relative proposte da parte dei soggetti promotori, nonché la data per la valutazione della fattibilità delle proposte presentate.

3. Il bando di gara per l'affidamento della concessione deve comunque prevedere la co-

stituzione di un'apposita società per azioni a prevalente capitale pubblico tra il comune di Caravaggio, il soggetto aggiudicatario ed eventuali altri soggetti finanziatori, per la realizzazione e gestione del centro anziani di cui all'articolo 1 e delle eventuali opere di pubblica utilità ad esso connesse.

4. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definito ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.000.000 di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.